



DOSSIER TEMATICO

Il razzismo antimusulmano

2023



Il razzismo antimusulmano

Considerazioni generali e rilevanza

Come emerge dai rapporti annuali della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), il razzismo antimusulmano è diffuso nella maggior parte degli Stati europei. L'ECRI constata per esempio una pericolosa normalizzazione di idee permeate di razzismo antimusulmano o quanto meno di ostilità antimusulmana. Le donne sono considerate particolarmente vulnerabili, soprattutto a causa della visibilità del velo. Non a caso sono bersaglio di aggressioni verbali, ma anche fisiche. Nelle sue [osservazioni conclusive al rapporto della Svizzera](#) del 2021, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) ha segnalato l'aumento, soprattutto online, delle dichiarazioni razziste antimusulmane durante la pandemia di COVID-19. In precedenza (nelle [osservazioni conclusive al rapporto della Svizzera](#) del 2014), aveva espresso preoccupazione per gli stereotipi razzisti, in particolare antimusulmani, diffusi sui media e utilizzati nelle campagne di voto dai partiti populistici di destra. Aveva inoltre criticato il tono xenofobo di certe iniziative popolari, tra le quali la cosiddetta «iniziativa contro i minareti». Già prima della votazione si era infatti potuto osservare un inasprimento del clima del dibattito pubblico. Dall'11 settembre 2001, i musulmani sono generalmente sospettati a priori di terrorismo. Da allora, nei dibattiti pubblici e nei media sono sempre più evocati i pericoli del «fondamentalismo islamico» ed è sempre più stigmatizzata un'intera comunità religiosa. Dall'ascesa dello «Stato Islamico» e dall'ondata di attentati che ne è seguita nell'Europa occidentale, la correlazione tra la religione islamica e l'uso della violenza è al centro del dibattito politico. Unitamente ai temi «integrazione», «radicalizzazione» e «prevenzione».

Il 5,4 per cento della popolazione permanente residente in Svizzera appartiene a comunità musulmane o derivanti dall'islam ([UST, appartenenza religiosa 2018-2020 della popolazione residente permanente di 15 anni o più](#)). La percentuale di musulmani praticanti è simile a quella delle altre comunità religiose.

Secondo l'[indagine sulla convivenza in Svizzera](#) del 2020 dell'Ufficio federale di statistica (UST), il 12 per cento della popolazione svizzera nutre sentimenti negativi nei confronti dei musulmani (nel 2018 era l'11 %). Alla richiesta di esprimersi su pregiudizi negativi, il 20 per cento ha dichiarato di approvarli (contro il 14 % del 2018). Le opinioni e gli stereotipi negativi sui musulmani sono dunque più condivisi o meno disapprovati dalla popolazione di quelli sugli ebrei o sui neri. All'inizio del 2017, per lo [studio sulla sicurezza](#) dell'Accademia militare e del Center for Security Studies del Politecnico di Zurigo è stato chiesto a circa 1200 persone se ritenessero l'islam un pericolo per la Svizzera. Il 46 per cento ha risposto di sì.

Nel 2016, le persone di confessione musulmana si sentivano più discriminate per la loro fede rispetto ad altre comunità religiose. Secondo l'[indagine sulla lingua, la religione e la cultura](#) 2019 dell'UST, circa il 35 per cento degli interpellati musulmani è stato discriminato negli ultimi dodici mesi in almeno una situazione concreta a causa dell'appartenenza religiosa e gli episodi di questo tipo sono diffusi soprattutto nella vita professionale, nella scuola o nella formazione, nello spazio pubblico, nei rapporti con le autorità e nella ricerca di un alloggio.

Definizioni

Il termine «musulmano» definisce una persona appartenente all'islam. I musulmani costituiscono un gruppo molto eterogeneo. Sono cittadini di molti Stati e appartengono a diverse confessioni. I due gruppi più numerosi sono i sunniti e gli sciiti. Il termine «musulmano» è talvolta utilizzato arbitrariamente per persone che provengono da Paesi musulmani, benché la provenienza geografica non permetta di determinare la religione dei singoli.

Con il termine **razzismo antimusulmano** (o anche **ostilità antimusulmana**) si definisce un atteggiamento di rifiuto fondato su un costrutto intellettuale che considera i musulmani «estranei» a causa di determinate caratteristiche legate alla cultura, alla religione e all'origine. I musulmani o le persone percepite come tali sono spesso ritenuti fanatici, aggressivi, oppressori delle donne o incuranti dei diritti umani (cfr. [UST, Convivenza in Svizzera 2019](#), disponibile in tedesco, francese e inglese). Queste stereotipizzazioni possono essere utilizzate per giustificare la discriminazione dei musulmani negli ambiti «società», «elaborazione e applicazione del diritto», «polizia», «sistema sanitario», «naturalizzazione», «mondo del lavoro», «ricerca dell'alloggio» e «formazione».

Mentre il termine «razzismo antimusulmano» (o «ostilità antimusulmana») è riferito alle persone che ne sono vittima, con il concetto di **islamofobia/ostilità antislamica** si definisce in primo luogo l'avversione verso la loro religione, cioè l'assoluto rifiuto dell'islam, percepito come estraneo, violento, misogino e minaccioso. Spesso, tuttavia, il concetto di islamofobia/ostilità antislamica è utilizzato in senso molto lato, comprensivo anche del razzismo antimusulmano.

Né l'islamofobia né il razzismo antimusulmano vanno però confusi con la legittima critica all'islam, che, come la critica a qualsiasi altra religione, dev'essere consentita in una società aperta. D'altra parte, islamofobia e affermazioni negative, stereotipate e generalizzanti di stampo razzista non devono essere legittimate con il pretesto della critica all'islam. Anche se il confine è spesso sfumato, è importante tracciare una linea di demarcazione. Negli odierni dibattiti, nei Paesi occidentali sono definite **islamismo** le ideologie politiche che si servono dell'islam per giustificare visioni estremistiche, fondamentalistiche e patriarcali. Per islamismo si intende generalmente un'ideologia che mira a strutturare la società secondo i principi dell'islam. I termini «islam» e «islamismo» sono spesso utilizzati erroneamente come sinonimi.

Contesto

Fino agli anni 1970, in Svizzera le persone di fede musulmana erano molto poche (16 000). I musulmani che vivono nel nostro Paese sono oggi circa 450 000. La forte crescita si è articolata in diverse fasi. Negli anni 1960 hanno cominciato a giungere in Svizzera lavoratori provenienti dall'allora Jugoslavia e dalla Turchia. Una parte di loro era musulmana, ma questo, all'epoca, era irrilevante. I media e la popolazione li chiamavano turchi o jugoslavi, oppure semplicemente «gastarbeiter», ovvero lavoratori ospiti. Il loro credo era di secondaria importanza e la pratica della loro cultura e della loro religione quasi interamente confinata nella sfera privata. Questi «gastarbeiter» avevano lo statuto di stagionale e non potevano dunque stabilirsi definitivamente in Svizzera. In una prima fase si è dunque trattato di un'immigrazione provvisoria.

Le cose mutarono nella seconda metà degli anni 1970, quando la Svizzera modificò le leggi sui lavoratori stranieri e autorizzò il ricongiungimento familiare. Questa decisione segnò l'inizio di un cambiamento radicale della presenza musulmana in Svizzera, che diventò permanente. L'arrivo di mogli e figli la trasformò infatti dall'insieme di lavoratori prevalentemente maschi che era in una nuova componente del panorama culturale svizzero. Nel frattempo sono nati e radicati nel nostro Paese non soltanto i figli, ma anche i nipoti degli immigrati di allora.

Un'ulteriore spiegazione dell'aumento delle persone di fede islamica residenti in Svizzera è l'immigrazione dovuta all'asilo che, iniziata già negli anni 1960 e proseguita negli anni 1990 con i richiedenti provenienti dall'ex Jugoslavia (soprattutto Bosnia e Kosovo), porta oggi in Europa e nel nostro Paese i musulmani in fuga dai conflitti in corso in Siria e Afghanistan. Negli ultimi anni, tra i gruppi più numerosi di richiedenti l'asilo in Svizzera si annoverano persone provenienti dalla Siria, dall'Afghanistan e dalla Turchia.

Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, gli sviluppi del dibattito internazionale sull'islam hanno prodotto anche in Svizzera uno slittamento del discorso e della percezione. Non si è più parlato di «jugoslavi» e «turchi», ma soltanto di «musulmani». L'appartenenza religiosa ha sostituito l'origine. Eppure, i diversi contesti dimostrano che i musulmani in Svizzera non costituiscono un gruppo omogeneo. Non soltanto provengono da Paesi diversi (circa la metà dei musulmani residenti in Svizzera proviene dai Balcani, un quinto dalla Turchia, meno di un decimo da Paesi arabi), ma

appartengono anche a confessioni diverse (la più numerosa è quella sunnita). Demograficamente sono un gruppo molto giovane e il 40 per cento di loro ha la cittadinanza svizzera ([UST](#)).

A seconda delle loro origini nazionali e culturali e del loro orientamento religioso all'interno dell'islam, i musulmani residenti in Svizzera sono organizzati in modi molto diversi, principalmente in associazioni di diritto privato con un riferimento etnico-culturale e linguistico. Con le nuove generazioni, i confini diventano tuttavia più fluidi: molte associazioni sono ora plurilingui e le lingue nazionali della Svizzera giocano un ruolo sempre più importante.

Gli stereotipi sui musulmani hanno radici storiche che risalgono alle crociate, alla conquista moresca della Spagna e alle guerre contro l'Impero Ottomano del XVI e XVII secolo. Immagini stereotipate dei musulmani erano diffuse in Europa già molto prima dell'11 settembre 2001 e sono state veicolate anche in Svizzera attraverso i media, la letteratura, la musica, l'arte, la scienza, i libri di testo e la cultura quotidiana. La rivoluzione iraniana, la comparsa dell'islam radicale sulla scena internazionale e il conflitto in Iraq hanno fatto dell'islam una questione internazionale. Da sondaggi e studi emerge che l'islam come religione astratta è visto molto più negativamente delle persone di fede musulmana.

Basi legali

Le basi legali citate nel presente capitolo non si riferiscono soltanto al razzismo antimusulmano, ma anche ad altre forme di razzismo e discriminazione razziale.

Nel 1994, la Svizzera ha aderito alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (o Convenzione delle Nazioni Unite

sulla discriminazione razziale), la cui ratifica era subordinata all'introduzione della norma penale contro la discriminazione razziale (art. 261^{bis} del Codice penale, CP), accolta in votazione popolare nel 1994 ed entrata in vigore nel 1995. Da allora, a determinate condizioni, il razzismo espresso in pubblico è penalmente perseguibile.

- 1 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o per il loro orientamento sessuale,**

Rientrano in questa fattispecie per esempio le incitazioni all'odio e alla discriminazione nei confronti dei musulmani in Internet.

- 2 chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,**

Per esempio chi diffonde oralmente o per scritto (p. es. con volantini) ideologie razziste antimusulmane.

- 3 chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,**

Per esempio chi organizza manifestazioni in cui si incita all'odio contro i musulmani.

- 4 chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,**

Per esempio chi insulta pubblicamente una donna con termini come «musulmana di merda».

- 5 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,**

Per esempio chi rifiuta l'accesso al proprio ristorante a una donna velata.

- 6 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.**

Non tutti gli atti o commenti razzisti antimusulmani sono penalmente perseguibili, o perché non commessi o proferiti in pubblico o perché non sono date altre condizioni legali. Va tuttavia sottolineato che determinati atti o commenti possono essere ostili ai musulmani o razzisti e contribuire così al consolidamento di pregiudizi antimusulmani anche se sono penalmente irrilevanti. Naturalmente sono penalmente perseguibili anche le lesioni personali (art. 122 segg. CP), i danneggiamenti (art. 144 CP) e i delitti contro l'onore (art. 173 segg. CP) a movente razzista antimusulmano. Tuttavia, a differenza di quanto prevedono molti ordinamenti giuridici stranieri, la violazione di queste norme non comporta necessariamente un aggravamento della pena in caso di movente razzista. Vige inoltre un divieto di perturbare la libertà di credenza e di culto (art. 261 CP) che protegge tutte le convinzioni religiose dallo scherno e tutti i loro luoghi e atti di culto dalle profanazioni fisiche.

Altre basi legali eventualmente applicabili alla fattispecie del razzismo antimusulmano sono la dignità umana (art. 7 della Costituzione federale, Cost.), l'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), la libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.) e la protezione della personalità secondo l'articolo 28 e seguenti del Codice civile. Se una donna musulmana non viene assunta perché indossa il velo, può configurarsi la fattispecie di discriminazione di genere indiretta, inammissibile conformemente all'articolo 3 della legge federale sulla parità dei sessi. Secondo le circostanze, il razzismo antimusulmano può configurare anche una violazione dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che però dev'essere fatto valere in combinato disposto con disposizioni di altre convenzioni.

Forme della discriminazione

Dopo l'impennata del numero di episodi di razzismo antimusulmano trattati nell'attività di consulenza registrata nel 2015, dal 2016 la Rete di consulenza per le vittime del razzismo ne rileva una quota costantemente elevata. Non tutti i musulmani sono vittima di denigrazioni, discriminazioni o violenza nella stessa misura: lo sono soprattutto quelli chiaramente identificabili come tali, in particolare le donne velate o gli uomini che portano il turbante o la barba lunga. Le donne che indossano il velo sono insultate per strada senza motivo e spesso riescono a trovare soltanto con difficoltà un posto di tirocinio o di lavoro. Anche persone che non si considerano musulmane possono essere vittima di episodi di razzismo antimusulmano, per esempio coloro che, pur non essendo di fede islamica, sono percepiti come «arabi» o «turchi» per via del cognome o della lingua d'origine.

In generale, il razzismo antimusulmano ruota spesso attorno all'argomento dell'integrazione, un'integrazione ritenuta impossibile per i musulmani con una forte identità religiosa, che costituirebbero una presunta società parallela in cui i valori religiosi sarebbero più importanti dei principi democratici. L'islam è spesso considerato premoderno, misogino, incline alla violenza, antidemocratico e fanatico. Stereotipi negativi generalizzanti come l'oppressione delle donne, il conservatorismo della società islamica, i matrimoni forzati, i delitti d'onore e il comportamento machista degli uomini musulmani sembrano radicati nella popolazione svizzera. I musulmani si trovano spesso a doversi giustificare per il comportamento di altri musulmani, per esempio per gli atti di terrorismo compiuti all'estero da gruppi islamisti.

I musulmani sono spesso ridotti alla sola dimensione dell'appartenenza religiosa, anche se molti di loro non praticano la propria religione più di quanto non lo facciano i membri della società maggioritaria o non si identificano con l'immagine che gli altri hanno di loro. Da uno studio dell'Università di Lucerna del 2017 emerge che i giovani musulmani sono molto pragmatici e valutano criticamente le affermazioni formulate dalle autorità religiose sia nelle moschee che in Internet. Il contesto personale gioca complessivamente un ruolo più importante delle parole di predicatori famosi. L'immagine dei musulmani è in gran parte plasmata dai media. Fino agli anni 1980, la stampa occidentale ne parlava solo raramente, ma dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 i servizi giornalistici sui musulmani sono aumentati vertiginosamente. Dopo

gli attentati di Madrid (2004) e Londra (2005), la categoria dei «musulmani» non compare soltanto nelle notizie internazionali dei media svizzeri, ma è «problematizzata» anche per la Svizzera. Con l'arrivo del terrorismo jihadista in Europa, l'islam ha cominciato a essere presentato come una possibile minaccia per il nostro Paese. Negli ultimi anni anche la radicalizzazione è diventata sempre più un tema al centro dell'attenzione pubblica. Per i musulmani l'immagine negativa ha conseguenze concrete.

Vi sono inoltre attori politici che contribuiscono a consolidarla propagando la presunta inconciliabilità dell'islam con la Svizzera, per esempio quando si discute sull'opportunità che i bambini continuino a mangiare carne di maiale a scuola o su come debba essere celebrato il Natale in classe. Dando uno sguardo agli interventi parlamentari, si constata che quelli che tematizzano la radicalizzazione e il jihadismo sono aumentati. Nelle campagne di voto e nelle campagne elettorali degli ultimi anni si è assistito a una strumentalizzazione dell'islam e a una forte stigmatizzazione dei musulmani. In questo contesto, l'iniziativa contro i minareti (2009) è considerata un evento chiave. Per molti la sua accettazione è stata uno shock. Per i musulmani si è trattato di una profonda ferita, abbinata alla paura di essere percepiti in futuro soltanto come «musulmani». Nel 2021 è stata accettata l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», che vieta la copertura del viso negli spazi pubblici. Poiché l'intenzione del comitato promotore era più che palese, l'iniziativa è stata chiamata anche «iniziativa anti-burqa»¹. Già precedentemente (nel 2004), una campagna contro la naturalizzazione agevolata aveva agitato l'inquietante spettro di una Svizzera con «più musulmani che svizzeri» entro il 2050. Una palese esagerazione non suffragata da alcun riscontro concreto, propagata oltre tutto senza tener minimamente conto del fatto che anche le persone di fede musulmana possono avere la cittadinanza svizzera.

In questi dibattiti politici, la parola ai musulmani è data perlopiù a posteriori e a esprimersi sono di solito gli attori che rappresentano posizioni particolarmente estreme e controverse che non corrispondono a quelle della maggioranza dei musulmani. Questo è dimostrato, per esempio, dallo studio del centro di ricerca su

¹ Comunicato stampa della CFR, www.ekr.admin.ch/pdf/CFR_Votazione_del_7.02.1.pdf

opinione pubblica e società dell'Università di Zurigo sulla campagna per la votazione sul divieto di dissimulare il proprio viso. La visibilità degli attori musulmani è stata molto scarsa sia sui media tradizionali che sui social media.

Negli ultimi anni il problema delle affermazioni cariche d'odio, istigatrici, razziste e discriminatorie sui media sociali si è acuito. Organizzazioni ostili all'islam come gli identitari, Pegida o Stop Islamisation of Europe comunicano attraverso i social media e hanno sempre più contatti oltreoceano. Organizzano convegni chiamati «Counterjihad» nelle città europee e marce contro l'«islamizzazione strisciante» e sono sostenuti da politici e partiti di destra.

Tra i casi riportati nella [raccolta di casi giuridici svizzeri](#) della CFR colpisce il fatto che la maggior parte concerne commenti razzisti antimusulmani sui social media. La raccolta conta oltre 90 procedimenti penali per razzismo antimusulmano dal 1995². Si tratta di poco meno del 10 per cento di tutti i procedimenti penali basati sull'articolo 261^{bis} CP. 71 si sono conclusi con una condanna. A differenza di altri Paesi europei, finora in Svizzera si sono registrati soltanto casi isolati di vie di fatto contro persone musulmane. Particolarmente vulnerabili sono le donne che indossano il velo, che le rende riconoscibili come musulmane. Negli esempi seguenti gli autori sono stati condannati ai sensi dell'articolo 261^{bis} CP:

- **istigazioni all'odio contro i musulmani su Facebook: «È tempo di liberare il mondo da questi 1,6 mia. di cellule cancerogene (i musulmani)» e «Sto per vomitare... quando sarà finalmente sterminata questa religione?!?»;**
- **tweet con il commento «forse ci vorrebbe una nuova Notte dei cristalli... questa volta per le moschee»;**
- **articolo razzista su un giornale di partito dal titolo «Ecco perché non si devono mai naturalizzare i musulmani»;**
- **il commento «Un buon musulmano è un musulmano morto» sul sito della «Casa delle religioni»;**
- **articolo di giornale che paragona i musulmani a cinghiali e cani neri;**
- **insulti di una vicina che apostrofa una musulmana come «terrorista islamista» e «troia musulmana», episodi in cui è stato strappato il velo e sono stati tirati i capelli a donne musulmane.**

² Stato: marzo 2023

Questioni specifiche

Da alcuni anni, anche in Svizzera si sta sviluppando un dibattito pubblico sulla presenza e l'integrazione dei musulmani, cioè su come rapportarsi all'islam. A quest'evoluzione non è estraneo il fatto che le associazioni musulmane sono diventate più visibili e i musulmani che vivono in Svizzera si esprimono più spesso. Le esigenze espresse sono sovente percepite come condivise dall'intera comunità islamica, ma gli appartenenti a questo gruppo eterogeneo sono ben lungi dall'identificarsi tutti con le richieste formulate da associazioni o portavoce religiosi. Di fatto, tuttavia, spesso si conoscono soltanto le opinioni di alcuni religiosi o intellettuali di spicco. Molto meno visibili sono invece i musulmani che, pur costituendo la stragrande maggioranza della loro comunità, sono praticamente assenti dai media e dai dibattiti pubblici.

Da molti anni ci si sta adoperando per realizzare cimiteri islamici o zone separate per i musulmani nei cimiteri pubblici. Nel frattempo, diverse Città e Comuni hanno regolamentato i funerali di rito islamico, ma in maniera disomogenea.

Negli ultimi anni, si è assistito ad accesi dibattiti su minareti, velo³, burqa e dispense scolastiche. Le dispense scolastiche concernono spesso, ma non sempre, ragazze musulmane e si riferiscono a lezioni di sport o di nuoto e alla partecipazione a gite scolastiche. Il Tribunale federale si è pronunciato per la prima volta sulla dispensa dalle lezioni di nuoto nel 1993 e ha ritenuto all'epoca che la libertà di religione e il diritto dei genitori all'educazione fossero più importanti dell'interesse dello Stato a dispensare lezioni di nuoto. Nel 2008, tuttavia, modificò la sua prassi e nel 2012 confermò la nuova giurisprudenza, affermando che gli obblighi scolastici hanno la precedenza sulle esigenze religiose e che le esenzioni dalle lezioni di nuoto sono possibili soltanto se possono essere fatte valere circostanze particolari⁴. Anche il caso di due giovani musulmani che si sono rifiutati di stringere la mano alla loro insegnante ha suscitato un acceso dibattito. Casi di questo genere possono verificarsi anche in futuro. Per poterli affrontare adeguatamente e nel rispetto reciproco è importante riuscire a far dialogare le parti e trovare soluzioni appropriate (nei casi concreti o a livello giuridico).

In diversi Cantoni, in conformità ai principi della laicità, ai dipendenti pubblici, quindi anche agli insegnanti, è vietato indossare simboli religiosi, compreso il velo. In generale, le autorità cantonali accettano che le allieve e le studentesse portino il velo. Il caso di un'insegnante

ginevrina a cui la direzione della scuola, in ossequio alla laicità, aveva vietato di indossare il velo è arrivato fino alla Corte europea dei diritti umani (Corte EDU). Il Tribunale federale aveva stabilito che nelle scuole pubbliche si dovesse rinunciare a ogni simbolo religioso per non influenzare in alcun modo le allieve e gli allievi⁵. Facendo prevalere il diritto delle allieve e degli allievi delle scuole pubbliche a un'educazione laica sul diritto dell'insegnante al libero esercizio della propria religione, la Corte EDU ha confermato la sentenza del Tribunale federale⁶. Non sono noti casi analoghi riguardanti altre comunità religiose. Tendenzialmente accolte con maggior diffidenza, le insegnanti musulmane sono accusate di fare proselitismo o di manipolare i loro allievi e le loro allieve. Nonostante i principi del secolarismo (laicismo) siano applicabili a tutte le comunità religiose, le donne musulmane sono le persone colpite più spesso da queste restrizioni.

Il divieto di costruire minareti, introdotto nella Costituzione federale nel 2009, dimostra chiaramente che nella società svizzera sono radicate idee stereotipate sull'islam. Donne e uomini attivi in politica hanno già più volte fatto leva su questi stereotipi per ottenere voti. Sono stati per esempio richiesti una migliore sorveglianza delle organizzazioni e dei luoghi di culto musulmani, l'espulsione degli attivisti dell'islam politico e il divieto di determinate organizzazioni islamiche. Le pericolose generalizzazioni utilizzate per dipingere il quadro dell'«islamizzazione strisciante» della Svizzera, tuttavia, esulano completamente dalla realtà dei fatti.

³ Cfr. DTF 134 I 49 e DTF 134 I 56 (decisione discriminatoria di non naturalizzazione di una donna musulmana perché portava il velo).

⁴ Cfr. DTF 119 Ia 178; DTF 135 I 79; DTF 2C_666/2011 del 07.03.2012.

⁵ DTF 123 I 296; cfr. anche DTF 139 I 280; DTF 142 I 49.

⁶ Corte EDU, Dahlab c. Svizzera, n. 42393/98 del 15.02.2001.

La posizione della CFR

In Svizzera, il razzismo antimusulmano può essere punito, in qualsiasi forma si manifesti (parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto, simboli o altro), conformemente all'articolo 261^{bis} CP o ad altre fattispecie. Non devono però esserne tollerate nemmeno le forme non perseguibili.

Per ridurre la cifra sommersa e migliorare l'accesso alla giustizia, è indispensabile che gli episodi di razzismo antimusulmano siano denunciati.

La politica non deve diffamare o stigmatizzare i musulmani per campagne o iniziative.

Anche i media giocano un ruolo nella diffusione di stereotipi e generalizzazioni negative e devono quindi essere consapevoli di questa loro responsabilità.

È necessario un lavoro di sensibilizzazione dettagliato e sistematico per prevenire la stigmatizzazione, le generalizzazioni e le idee stereotipate nei confronti dei musulmani.

Dev'essere garantito il diritto di praticare la propria religione. In questo contesto vanno rimossi in particolare inutili ostacoli giuridici o amministrativi.

Le violazioni individuali dell'ordinamento giuridico svizzero non devono essere interpretate come una prova della presunta inferiorità culturale dell'islam e della sua incompatibilità con la Svizzera.

La CFR è favorevole a una discussione aperta sui valori dell'islam, a condizione che non sia improntata al pregiudizio né condotta con un atteggiamento sprezzante e umiliante per la minoranza, che, anzi, deve esservi inclusa.

Il terrorismo dev'essere combattuto nel rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali e senza vedere un terrorista islamista in ogni musulmano.

La definizione di «minoranza religiosa nazionale» ai sensi della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali dovrebbe essere applicata anche alla comunità musulmana.

Link utili

[Centro svizzero Islam e società](#)

[Federazione delle organizzazioni islamiche svizzere](#)

Numero della rivista della CFR [TANGRAM](#) sull'ostilità verso i musulmani (2017)

[Sichtbarer Islam am Arbeitsplatz? Ein Thema für Arbeitnehmende und Arbeitgebende](#), studio dell'Università di Friburgo (2020)

[Qualità della copertura mediatica dei musulmani in Svizzera](#) (2018)

[Discriminazione razziale in Svizzera](#), rapporto del Servizio per la lotta al razzismo (2021)

[Indagine sulla convivenza in Svizzera](#) dell'Ufficio federale di statistica e del Servizio per la lotta al razzismo

[ECRI revised General Policy Recommendation No. 5 on preventing and combating anti-Muslim racism and discrimination](#) (2021)

[Second European Union Minorities and Discrimination Survey Muslims – Selected findings](#) (2017)

[FRA Fundamental Rights Report 2022](#)

Commissione federale contro il razzismo CFR
Inselgasse 1 · CH-3003 Berna
ekr-cfr@gs-edi.admin.ch
www.ekr.admin.ch

www.ekr.admin.ch

